



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 34/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9017 — SK Capital Partners/Schenectady International Group) ⁽¹⁾	1
2019/C 34/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9214 — MUFG HD/Akamai/JV) ⁽¹⁾	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 34/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2019/C 34/04	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	3

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 34/05

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9017 — SK Capital Partners/Schenectady International Group)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 34/01)

L'11 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9017. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9214 — MUFH HD/Akamai/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 34/02)

Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9214. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

25 gennaio 2019

(2019/C 34/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1346	CAD	dollari canadesi	1,5107
JPY	yen giapponesi	124,72	HKD	dollari di Hong Kong	8,9021
DKK	corone danesi	7,4664	NZD	dollari neozelandesi	1,6720
GBP	sterline inglesi	0,86580	SGD	dollari di Singapore	1,5392
SEK	corone svedesi	10,2980	KRW	won sudcoreani	1 270,87
CHF	franchi svizzeri	1,1310	ZAR	rand sudafricani	15,4900
ISK	corone islandesi	135,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6699
NOK	corone norvegesi	9,7045	HRK	kuna croata	7,4315
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 980,84
CZK	corone ceche	25,697	MYR	ringgit malese	4,6888
HUF	fiorini ungheresi	318,26	PHP	peso filippino	59,662
PLN	zloty polacchi	4,2910	RUB	rublo russo	75,0193
RON	leu rumeni	4,7688	THB	baht thailandese	35,876
TRY	lire turche	5,9806	BRL	real brasiliano	4,2737
AUD	dollari australiani	1,5939	MXN	peso messicano	21,4546
			INR	rupia indiana	80,6340

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 34/04)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di riesame	Motivi della decisione
C(2019) 169	21 gennaio 2019	1,2-dicloroetano N. CE: 203-458-1 N. CAS: 107-06-2	ORGAPHARM, Rue du Moulin de la Canne, 45300 Pithiviers, Francia.	REACH/19/11/0 REACH/19/11/1	Uso di 1,2-dicloroetano come solvente di processo per la fabbricazione di una materia prima farmacologicamente attiva: flecainide acetato. Uso di 1,2-dicloroetano come solvente di processo per la fabbricazione di una materia prima farmacologicamente attiva: nefopam cloridrato.	22 novembre 2024	Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2019/C 34/05)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽²⁾ si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale della Migrazione e gli Affari interni.

ITALIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 200 del 28.6.2014.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

1. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme, così come previsto dal Regolamento CE n. 1030/2002, e successive modifiche:

- Permessi di soggiorno con validità da tre mesi a un massimo di cinque anni, recanti l'indicazione dello specifico motivo del soggiorno;
- Permessi di soggiorno con validità permanente:
 - Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo

(in attuazione della direttiva 2003/109/CE);
 - Permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti «ex titolare Carta blu Ue» (in attuazione della direttiva 2009/50/CE);

2. Permessi di soggiorno rilasciati su supporto cartaceo:

- Permessi di soggiorno con validità massima di tre mesi, rilasciati per uno dei seguenti motivi:
 - Gara sportiva;
 - Missione;
- Carta di soggiorno con validità permanente

(rilasciata in attuazione della direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equipollente al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo);

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

⁽²⁾ GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

- Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE, con validità fino a cinque anni oppure permanente (in attuazione direttiva 2004/38/CE);

Dal 15 ottobre 2013 l'Italia ha adottato un nuovo modello di permesso di soggiorno su supporto cartaceo in sostituzione di quello già in uso.

- Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, adottato a partire dal 23 marzo 2015, rilasciato in attuazione della Direttiva 2004/38/CE.

I titoli di soggiorno rilasciati prima dell'entrata in vigore dei nuovi modelli mantengono la loro validità fino alla scadenza o sostituzione.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.	GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5.	GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.
GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.	GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.
GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.	GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.
GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.	GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.	GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.
GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.	GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.
GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13.	GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.	GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.	GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.
GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.	GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.
GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.	GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.
GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15.	GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.
GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.	GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.	GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.
GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.	GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.
GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.	GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.
GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.	GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.	GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.
GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.	GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.
GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.	GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.

GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.

GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.

GU C 345 del 27.9.2018, pag. 5.

GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT